

## COMMISSIONE EUROPEA

*Bruxelles, 14.5.2013  
C(2013) 2844 final*

*Signor Presidente,*

*la Commissione desidera ringraziare il Senato della Repubblica per il parere motivato in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (COM (2011) 897 def.) e si scusa per il ritardo con cui risponde.*

*L'obiettivo principale della proposta è garantire la certezza del diritto per le amministrazioni aggiudicatrici e gli offerenti che l'attuale quadro giuridico, incompleto e oggetto di interpretazioni divergenti, non assicura. Tale situazione dà luogo, da un lato, alla mancanza di adeguate garanzie giudiziarie sia per le amministrazioni aggiudicatrici che per gli offerenti e, dall'altro, a ostacoli all'ingresso nel mercato e a condizioni di concorrenza ineguali per gli operatori economici.*

*Dall'analisi delle disposizioni nazionali sulle concessioni è emerso che il quadro normativo applicabile, in particolare in materia di concessioni di servizi, è frammentato e incompleto. La valutazione di impatto ha confermato che la mancanza di norme chiare e stabili contribuisce alla scarsa utilizzazione delle concessioni. La consultazione dei portatori di interesse svolta dalla Commissione nel contesto della preparazione della proposta ha provato inoltre l'esistenza di molte aggiudicazioni dirette, che costituiscono la più grave violazione dei principi di trasparenza e di parità di trattamento, e ha dimostrato che l'accesso al mercato delle concessioni è limitato.*

*Inoltre, l'analisi condotta dalla Commissione ha confermato che gli Stati membri non hanno interpretato in modo uniforme, né attuato in misura sufficiente, i principi pertinenti del trattato in materia di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione. La conseguente mancanza di certezza giuridica e l'esclusione dal mercato difficilmente potrà trovare rimedio senza un intervento a livello appropriato. Anche nel caso in cui gli Stati membri adottassero un'azione legislativa a livello nazionale volta a istituire un quadro normativo basato sui principi del trattato, rimarrebbero irrisolti due problemi: il rischio di incertezza giuridica, derivante da possibili interpretazioni divergenti di quei principi secondo gli ordinamenti nazionali, e il rischio di ampie disparità tra le legislazioni dei vari Stati membri dovute alla mancanza di chiarezza sulle norme dell'Unione europea applicabili.*

*Sen. Pietro Grasso  
Presidente  
Senato della Repubblica  
Piazza Madama, 1  
IT - 00186 ROMA*

*La giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea non è sufficiente a garantire la certezza del diritto di cui hanno esigenza le amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori economici nell'esercizio quotidiano della loro attività. Ad oggi, la Corte ha reso 26 decisioni in materia di concessioni, 18 delle quali riguardavano proprio la definizione di tali contratti. Questa giurisprudenza non è esaustiva e talvolta può persino risultare contraddittoria<sup>1</sup>. L'esatto contenuto degli obblighi di trasparenza e di non discriminazione previsti dal trattato resta indefinito e, in ogni caso, la giurisprudenza non specifica concreti obblighi procedurali per il rispetto del principio della parità di trattamento. La Commissione è del parere che le sentenze della Corte non possano sopperire appieno all'assenza di un esauriente atto di diritto derivato.*

*Per quanto riguarda le specifiche questioni sollevate dal Senato della Repubblica, la proposta della Commissione rispetta pienamente il principio di autonomia comunale e locale, nonché il rilievo particolare dei servizi di interesse economico generale (SIEG), come riconosciuti dal trattato sull'Unione europea (TUE) e dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).*

*Le concessioni di servizi possono riguardare la fornitura di servizi di interesse economico generale ma in nessun caso la proposta potrà avere come conseguenza la privatizzazione forzata di alcun settore SIEG e le autorità pubbliche continuerebbero ad essere libere di perseguire tali attività in proprio (vale a dire utilizzando risorse proprie), di conferirle a una società in-house, o, qualora lo ritengano opportuno, di affidarle a terzi. Spetterebbe a loro decidere.*

*Di fatto, la proposta rafforza l'autonomia delle autorità pubbliche prevedendo esplicitamente disposizioni relative alla cooperazione pubblico-pubblico, dando certezza giuridica rispetto a tipologie di cooperazione pubblica che esulano dall'ambito degli appalti pubblici.*

*La direttiva troverebbe applicazione solo qualora le autorità pubbliche decidano di esternalizzare la prestazione di un servizio e solo per i contratti di concessione pubblicati dopo la sua entrata in vigore.*

*Per quanto concerne l'oggetto di tali contratti di concessione, la direttiva non inciderebbe sulla libertà dell'autorità competente di definire le caratteristiche del servizio da prestare (ossia il livello di qualità, il prezzo, ecc.). Pertanto, la direttiva proposta non limiterebbe l'autonomia di queste autorità a svolgere le funzioni di pubblico servizio nel modo a loro giudizio più adeguato a soddisfare le esigenze specifiche degli utenti.*

*La valutazione d'impatto della proposta di direttiva ha concluso che le nuove norme non comporterebbero un onere amministrativo eccessivo. La proposta non intende armonizzare le norme sull'aggiudicazione delle concessioni, ma si prefigge di rendere i principi fondamentali del trattato chiari e univoci.*

---


<sup>1</sup> Ad esempio, le decisioni della Corte nelle cause *Oymanns* (C-300/07) ed *Eurawasser* (C-206/08).

- a) *L'obbligo di pubblicare un bando di concessione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GUUE) riguarderebbe solo concessioni di lavori o di servizi per un valore stimato superiore a 5 milioni di euro. Questo criterio chiarisce il contenuto del principio di trasparenza e dovrebbe ridurre il numero delle aggiudicazioni dirette nonché contribuire a una migliore informazione sui contratti di concessione.*
- b) *Le norme proposte in materia di criteri di selezione e di aggiudicazione, da un lato, e le disposizioni sulle specifiche tecniche, dall'altro, intendono assicurare rispettivamente la parità di trattamento di tutti i candidati e gli offerenti, nonché prevenire distorsioni alla libera circolazione dei beni e dei servizi. Tali obiettivi non sono adeguatamente assicurati dal quadro normativo attualmente applicabile alle concessioni di lavori nel settore pubblico.*

*La delega di poteri di cui all'articolo 46 della proposta ha una portata molto limitata ed è finalizzata a consentire l'aggiornamento di alcuni aspetti delle norme proposte senza la necessità di avviare una revisione formale della direttiva. In ogni caso, tale delega può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.*

*Nella speranza che questi chiarimenti rispondano alle osservazioni formulate nel parere, la Commissione auspica di poter continuare in futuro il dialogo politico con il Senato della Repubblica italiana.*

*La prego di accettare, signor Presidente, l'espressione della mia profonda stima.*



*Maroš Šefčovič  
Vicepresidente*